

N. 1898

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLLINO, BOSELLO, PEDRIZZI, D’ALÌ,
PASTORE e MANTICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

Disposizioni concernenti la rilevazione e il trattamento
informatico dei dati di contabilità pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi è in atto un importante processo di cambiamento nella Pubblica amministrazione: federalismo, decentramento di competenze e riordino delle funzioni.

L'attesa è per un cambiamento profondo con revisione dell'organizzazione, riprogettazione dei processi amministrativi, qualificazione della classe dirigente e dei quadri, riorientamento in generale verso la cultura dell'efficienza e del servizio.

Uno dei fattori abilitanti per il cambiamento è l'innovazione tecnologica: al riguardo è indispensabile un piano per l'informatica pubblica e quindi un piano generale di rilancio dell'industria informatica italiana oggi in fase di crisi recessiva.

Un primo nucleo intorno al quale costruire un polo nazionale di informatica è costituito dagli organismi che oggi hanno in carico i sistemi informativi del Ministero delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, affidati rispettivamente alla SOGEI ed alla FINSIEL del gruppo STET. L'occasione è data dalla imminente privatizzazione della STET.

È appena il caso di ricordare la delicatezza dei dati gestiti dal sistema della Ragioneria generale dello Stato in quanto ogni atto riguardante le entrate e le spese consente, oltre alla conoscenza degli andamenti della finanza pubblica, l'acquisizione di elementi critici a rilevanza politica concernenti particolari settori. Per non parlare poi della delicatezza e della riservatezza dell'Anagrafe tributaria, la banca dati più importante del Paese nella quale sono raccolte tutte le informazioni di rilevanza fiscale su ogni cittadino ed ogni impresa.

La continua evoluzione della legislazione in materia tributaria e soprattutto la profonda riforma fiscale delineata con le deleghe introdotte nella manovra finanziaria per il 1997, nonché la costante evoluzione delle funzioni svolte dalla Ragioneria generale richiedono efficace e sollecita risposta da parte dei relativi sistemi informativi; costituisce quindi obiettivo irrinunciabile il mantenimento costante dei livelli di efficienza, affidabilità e qualità attualmente raggiunti, con una operatività che non consente soluzioni di continuità.

Ciò rilevato, appare indispensabile:

che ai sistemi informativi venga garantita l'assoluta continuità d'esercizio, in mancanza della quale potrebbero derivare danni irrimediabili nell'espletamento delle preminenti funzioni dello Stato;

che non siano compromessi in alcun modo la coerenza e la flessibilità funzionale nonché l'elevato livello tecnologico dei sistemi, essenziali per far fronte tempestivamente e efficacemente alle innovazioni normative ed organizzative;

che lo strumento giuridico che disciplina lo sviluppo e la gestione dei sistemi sia adeguato all'evoluzione del ruolo dei sistemi medesimi che non sono solo di supporto strumentale all'operatività degli uffici ma momento essenziale del procedimento amministrativo incardinandosi nelle funzioni istituzionali e nei processi decisionali.

Il nuovo assetto di queste attività informatiche non può prescindere da quanto svolto sino ad oggi dalla società FINSIEL che dal 1969 gestisce tali attività per la Ragioneria generale e della società SOGEI, interamente posseduta da FINSIEL, che opera

dal 1976 per il Ministero delle finanze ed è attualmente concessionaria per il sistema informativo di tale Amministrazione. Entrambe le società hanno, infatti, creato al loro interno un patrimonio di esperienze e di capacità organizzative ma soprattutto delle specifiche competenze che integrano gli aspetti informatici con l'ampia materia amministrativa, sia di contabilità pubblica sia fiscale-tributaria, che non devono in alcun modo essere disperse trattandosi di patrimonio prezioso che lo Stato ha accumulato in oltre 20 anni di investimenti attraverso le due imprese pubbliche suddette.

FINSIEL e SOGEI in questi anni non solo hanno curato lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione di sistemi delicati come quelli della Ragioneria generale dello Stato e della Anagrafe tributaria ma hanno affiancato l'Amministrazione nell'indirizzo strategico e nella pianificazione operativa dell'impiego delle tecnologie informatiche nei processi amministrativi.

L'articolo 1 prevede la costituzione di una società per il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in cui confluisce l'attuale ramo d'azienda FINSIEL dedicato a tale compito.

L'articolo 2 ribadisce che tutte le attività informatiche del Ministero delle finanze sono affidate alla SOGEI.

Entrambe le società di cui agli articoli 1 e 2 sono possedute indirettamente dal Tesoro per mezzo di organismo a sua volta posseduto dal Tesoro stesso.

Si viene così a costituire un polo di informatica pubblica con i seguenti obiettivi:

controllo dello Stato sui due sistemi informatici di governo: Finanze e Tesoro; scorporo delle attuali strutture FINSIEL dedicate a questi compiti e loro collocazione presso organismo posseduto dal Tesoro;

sottrazione di queste strutture dalla prossima privatizzazione STET/FINSIEL.

È da sottolineare come risulti condizione indispensabile che questi organismi possano continuare ad operare con imprenditorialità e con criteri privatistici al fine di assicurare all'Amministrazione efficienza e capacità innovative.

L'articolo 3 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2504-*octies*, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, gli azionisti terzi della FINSIEL debbano necessariamente condividere il progetto di scissione che li vedrà esclusi dalla nuova società in cui confluisce il ramo d'azienda dedicato al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi atteso che per le attività in parola già si provvede con gli appositi stanziamenti ordinari annualmente iscritti in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato)

1. Le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, avuto riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza, alla segretezza e alla strategicità del supporto informatico, sono svolte da apposita società per azioni. L'intero capitale di detta società, costituita con conferimento del ramo d'azienda dell'impresa che attualmente svolge le suddette attività, è detenuto dal Ministero del tesoro indirettamente per mezzo di organismo il cui capitale è totalmente posseduto dal Ministero del tesoro stesso. La predetta società, il cui capitale non è cedibile neppure parzialmente, ha quale unico scopo l'espletamento delle attività di cui al presente comma nonché di quelle ulteriori che il Ministro del tesoro riterrà necessarie per il soddisfacimento delle proprie finalità istituzionali.

2. I relativi rapporti, ivi compresi quelli finanziari, sono disciplinati, sentito il parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con apposita convenzione. Ai conseguenti oneri si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti ai capitoli 5871 e 8701 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro, sentito il parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, procede ogni triennio all'aggiornamento dei rapporti tecnico-fi-

nanziari e ne dà comunicazione al Parlamento. Il Ministro del tesoro riferisce ogni sei mesi al Parlamento sullo stato della proprietà delle azioni della società di cui al comma 1.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1 opera in forma integrata con quello della Corte dei conti secondo modalità definite d'intesa.

Art. 2.

(Sistema informativo del Ministero delle finanze)

1. Le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo del Ministero delle finanze sono svolte in via esclusiva dalla società cui tali attività sono state affidate in concessione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. L'intero capitale della società di cui al comma 1 è detenuto dal Ministero del tesoro indirettamente per mezzo di organismo il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero del tesoro stesso.

3. Il capitale della società di cui al comma 2 non può essere ceduto neppure parzialmente.

4. Il Ministro del tesoro riferisce ogni sei mesi al Parlamento sullo stato della proprietà delle azioni della società di cui al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni sulle operazioni di scissione)

1. Alle operazioni di scissione necessarie per attuare il conferimento d'azienda di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2504-*octies*, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 dello stesso codice.

Art. 4.

(Gara d'appalto)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero delle finanze dovranno essere affidati tramite gara condotta secondo le normative comunitarie, fatte salve le garanzie di efficienza e riservatezza che i sistemi richiedono.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

